



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

Data 30-07-2026

Oggetto: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. ART. 10-QUINQUIES COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 38/2026 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 88/2026 (G.U. N. 117 DEL 22/05/2026)

L'anno **duemila ventisei**, il giorno **trenta** del mese **luglio**, alle ore **16:02**, in prima convocazione e seduta ordinaria presso la Sede municipale del Comune di Cori in Via Della Libertà n. 36, sita in Cori, Provincia di Latina, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei suoi componenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME	PRESENTE/ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE/ASSENTE
DE LILLIS MAURO PRIMIO	Presente	MARCHETTI ERICA	Assente (**)
AFILANI ENNIO	Presente	PISTILLI SABRINA	Presente
IMPERIA SIMONETTA	Presente	SILVI EVARISTO	Assente
TEBALDI ANNAMARIA	Presente	SILVI GERMANA	Presente
BETTI ANTONIO	Presente	MARIANI DAVID	Assente
ZAMPI LUCA	Assente (*)	CHERUBINI TOMMASO	Presente
MASSOTTI ELISA	Presente	DUCCI FRANCESCO	Assente
PROIETTI ARISTIDE	Presente	(*) Risulta assente dalle ore 16:20 (**) Risulta presente dalle ore 16:20	
TODINI MICHELE	Assente		
D'ELIA CHIARA	Presente		

Ne risultano presenti **11** e assenti **6 (ore 16:02)** - Alle ore **16:20** ne risultano presenti **13** e assenti **4**

Assume la Presidenza il Consigliere comunale - Sig.ra Sabrina Pistilli, assistita dal SEGRETARIO GENERALE ANDREA ROMANIELLO. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.06.2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'Esercizio 2025;

PREMESSO che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conver-

sione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- con l'approvazione dell'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto n. 63/2026, ad oggi non ancora convertito, è stata differita al 31 luglio la data entro la quale i Comuni possono deliberare l'adesione alla rottamazione *quinquies*;

CONSIDERATO che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la deli-

bera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali (nota del Responsabile Finanziario del 10.07.2026 prot. n. 13931 e nota della Responsabile dell'Area 3 del 08.07.2026 prot. n. 13676), sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro **815.679,74** relativamente alle sanzioni codice della strada;
- nel bilancio comunale risultano iscritti **residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione** per euro **106.707,45**, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50%;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari positivi, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre **per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi pari ad euro 0,00**, garantendo il mantenimento degli equilibri finanziari;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, agli atti dell'Ente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Marafini Federico, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente PIAO - Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza, che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e, 147 bis del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'attuale Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: **FAVOREVOLI ALL'UNANIMITÀ - Interventi video/audio registrati**,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
- 2) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 Luglio 2026;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 Luglio 2026;
- 4) di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
- 5) di disporre, altresì, la trasmissione della presente deliberazione al messo comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 6) di dichiarare - con la seguente separata votazione: **FAVOREVOLI ALL'UNANIMITÀ** - l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Il Presidente del Consiglio
SIG.RA SABRINA PISTILLI

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA ROMANIELLO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2026:

☒ [X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

☐ [] Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.lgs. n. 267/2000.

CORI, 30-07-2026

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA ROMANIELLO